


# LA CLASSIFICAZIONE DELLE AZIENDE

Le aziende secondo la **FORMA GIURIDICA** si distinguono in



## LE SOCIETA' DI PERSONE E LE SOCIETA' DI CAPITALI

In rapporto al diverso *grado di responsabilità dei soci*, il codice distingue tra:

- **società di persone**: in esse i soci hanno di norma una **responsabilità «illimitata e solidale»** di fronte ad eventuali rovesci societari;
- **società di capitali**: in esse i soci hanno invece una **responsabilità limitata** verso i creditori, **relativa al solo capitale sociale sottoscritto**: quindi in caso di perdita o di fallimento i creditori possono rivalersi esclusivamente sul patrimonio sociale.

► **«Responsabilità illimitata»** significa che *un socio, se la società non è in grado di pagare i creditori, risponde con tutto il suo patrimonio personale.*

► **«Responsabilità solidale»** (o «in solido») significa che *un socio risponde anche dei debiti contratti, in nome della società, dagli altri soci: se quindi i beni personali di un socio non sono sufficienti, la sua quota di debito deve essere pagata da tutti gli altri.*<sup>3</sup>

## LE SOCIETÀ DI PERSONE

Le società di persone sono:

- **Società semplice (S.s.);**
- **Società in nome collettivo (S.n.c.);**
- **Società in accomandita semplice (S.a.s.).**

A differenza delle società di capitali, le società di persone **non hanno «personalità giuridica»**: non sono cioè, per lo Stato, dei soggetti giuridici pienamente distinti dalle persone dei soci.

Malgrado quindi tali società possano essere titolari di diritti e doveri, la responsabilità per eventuali inadempienze finisce per trasferirsi sui soci. Di conseguenza, questi rispondono verso i terzi in modo **illimitato e solidale** (con l'eccezione dei soci accomandanti delle S.a.s.). In caso di fallimento, assieme alla società falliscono personalmente tutti i soci con responsabilità illimitata e solidale.

Lo strumento di individuazione delle società di persone è la **«ragione sociale»**, che è costituita:

- dall'eventuale nome della società;
- dal nome di uno o più soci;
- dall'indicazione del «rapporto sociale» («S.n.c.», «S.a.s.», ecc.).

Per esempio: «Bianchi & Rossi S.a.s.»; «Studio A di Mario Rossi & C. S.n.c.».

### ► Nelle **società di persone**:

- le qualità personali dei singoli soci (competenza, abilità, correttezza, ecc.) sono più importanti dei beni conferiti alla società: il lavoro costituisce infatti il mezzo principale con cui i soci contribuiscono all'attività sociale;
- il numero dei soci è ristretto, e di conseguenza il capitale conferito nella società non è, di norma, molto elevato;
- tutti i soci (eccetto gli accomandanti nelle S.a.s.) sono responsabili con il loro patrimonio personale per i debiti sociali («*responsabilità illimitata*») e rispondono anche della parte di debito non pagata dagli altri soci («*responsabilità solidale*»);
- l'amministrazione (quindi la parte più significativa delle attività d'impresa) può spettare solo ai soci o a parte di essi.

## La società semplice

Caratteristica della **Società semplice** (S.s.), che a sua volta la distingue da ogni altro tipo di società, è che **non può esercitare attività di impresa commerciale** (es. attività agricole, attività artigianali).

## La società in nome collettivo

La **Società in nome collettivo** (S.n.c.), a differenza della S.s. e come tutte le società cosiddette commerciali, può esercitare sia **attività economiche non commerciali** sia **attività d'impresa commerciale**. Si costituisce con **atto pubblico** (cioè redatto da un notaio) o **scrittura privata autenticata** (redatta dalle parti e autenticata da un pubblico ufficiale).

L'atto costitutivo (ed ogni eventuale modifica successiva) deve essere iscritto entro **30 giorni** dalla data di costituzione nel **Registro delle Imprese presso la Camera di commercio**, mediante la c.d. Comunicazione Unica, e deve contenere almeno:

- **la ragione sociale**, contenente obbligatoriamente, oltre ad eventuali nomi di fantasia (es.: «Tutto per la sposa», «Pensione Miramare» ecc.), il nome di uno o più soci e il rapporto sociale «S.n.c.»;
- **l'indicazione dei soci e dei loro «conferimenti»** (trasferimenti di denaro dal proprio patrimonio al patrimonio sociale);
- **l'oggetto (cioè lo scopo) della società e la sua durata**;
- l'indicazione della **sede** della società.

Come sopra accennato, nelle S.n.c. ciascun socio «conferisce» (cioè apporta) una propria **quota di capitale**: le quote possono essere differenti, e anche la ripartizione degli utili o delle perdite – dalla quale nessun socio può essere escluso – segue di solito la stessa proporzione che si è adottata nel conferimento delle quote.

Nessun socio può svolgere un'attività in concorrenza (direttamente o attraverso altra società di persone) senza il consenso degli altri soci.

**I soci sono responsabili illimitatamente e solidalmente dei debiti** della S.n.c.; il creditore, però, prima di rifarsi sui soci deve procedere esecutivamente nei confronti della società (cosiddetta «*escussione*» del patrimonio sociale).

► Nelle **Società in nome collettivo**:

- è consigliabile che i soci siano *competenti nell'attività economica* scelta come oggetto sociale (conoscano cioè il «mestiere»);
- la *confidenza* e la *reciproca fiducia* sono essenziali.

Nella S.n.c., infatti, tutti i soci partecipano di solito in prima persona all'attività.

## La società in accomandita semplice

La **Società in accomandita semplice** (S.a.s.) è disciplinata in tutto come la S.n.c. con l'unica, ma assai rilevante, differenza che i soci vengono distinti in:

- **accomandanti**: sono *soci non operativi*.<sup>1</sup> Dispongono di solito di mezzi finanziari e *apportano il capitale*, limitando però la loro responsabilità alla quota conferita;
- **accomandatari**: sono i *soci operativi*. Hanno le competenze tecniche richieste per lo svolgimento dell'attività, ed oltre al capitale *apportano il loro lavoro*, assumendo responsabilità illimitata e solidale.

Gli accomandanti non hanno poteri di amministrazione e rappresentanza; se violano il divieto di amministrare o rappresentare la società perdono il beneficio della responsabilità limitata. Per lo stesso motivo i loro nomi non possono comparire nella ragione sociale.

Gli accomandatari coincidono in tutto con la figura dei soci della S.n.c.

► Le **società in accomandita** (semplice e per azioni) possono definirsi anche «*società miste*» o «*a responsabilità mista*», data la presenza di due categorie di soci con diverso grado di responsabilità. Essi sono:

- i **soci «accomandatari»**, responsabili illimitatamente e solidalmente: sono gli *amministratori* e i *rappresentanti dell'impresa*;
- i **soci «accomandanti»**, con responsabilità limitata alla quota conferita: sono di solito i principali *finanziatori dell'impresa*, e delegano i poteri di gestione e rappresentanza agli accomandatari.

«Accomandare» significa infatti «affidare», «dare in gestione».

## LE SOCIETÀ DI CAPITALI

Le società di capitali<sup>1</sup> sono:

- **Società a responsabilità limitata (S.r.l.);**
- **Società per azioni (S.p.a.);**
- **Società in accomandita per azioni (S.a.p.a.).**

Le società di capitali **hanno «personalità giuridica»**: sono cioè, per lo Stato, dei soggetti giuridici distinti dalle persone dei soci. È quindi la società, e non il singolo socio, ad essere titolare dei diritti e degli obblighi che nascono dallo svolgimento dell'attività.

Lo strumento di individuazione della società di capitali è la «**denominazione sociale**», che è costituita:

- **dal nome della società** (composto da un nome di fantasia o dal nome di uno o più soci);
- dall'indicazione del «**rappporto sociale**» («S.r.l.»; «S.p.a.», ecc.).

Per esempio: «Fiat Group Automobili S.p.a.»; «Bianchi & Rossi S.r.l.».

► **Nelle società di capitali:**

- i beni conferiti alla società hanno maggiore importanza delle qualità personali dei soci: i capitali costituiscono infatti il mezzo principale con cui i soci contribuiscono all'attività sociale;
- è più facile cedere le proprie quote sociali;
- i creditori possono rivalersi esclusivamente sul patrimonio sociale (cosiddetta «*responsabilità limitata*»);
- l'amministrazione può spettare anche ai non soci.

## **La società a responsabilità limitata**

La **Società a responsabilità limitata** (S.r.l.) si costituisce esclusivamente per *atto pubblico*, al quale può essere allegato uno *statuto* che regola il funzionamento degli organi sociali. Entro 20 giorni dalla data di costituzione, l'atto viene iscritto a cura del notaio sia presso l'Ufficio del Registro Imprese sia presso l'Agenzia delle Entrate nel cui territorio la società ha la sede legale, mediante la Comunicazione Unica.

L'atto costitutivo deve contenere obbligatoriamente:

- la denominazione sociale;
- le generalità dei soci e le loro quote di conferimento;
- l'ammontare del capitale sottoscritto e versato;
- l'oggetto (cioè lo scopo) della società ed eventualmente la sua durata;
- l'indicazione della sede della società;
- le norme di ripartizione degli utili;
- l'indicazione degli amministratori e dei loro poteri;
- l'indicazione del Sindaco Unico o del revisore contabile (se esistenti);
- l'importo globale delle spese per la costituzione poste a carico della società.

Il **capitale sociale** di norma (art. 2463 c.2 n.4 c.c.) non è inferiore a 10.000 euro. Deve essere conferito *in denaro* (salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo) e direttamente nelle mani degli *amministratori della società* (non più in banca).

Ferma restando la necessità della sottoscrizione integrale del capitale sociale, una recente legge ha tuttavia introdotto la possibilità di determinare un capitale *inferiore a 10.000 euro*, purché pari ad *almeno un euro*.

Il capitale sociale è diviso in **quote**, detenute dai diversi soci, che hanno il potere in proporzione al numero di quote in loro possesso.

I bilanci sono pubblici e devono essere depositati presso il Registro Imprese.

► La S.r.l. è un tipo di società in cui l'elemento personale è abbastanza importante, ma contemporaneamente si ha il vantaggio della responsabilità limitata: copre quindi la fascia di imprese con **dimensioni medie**, superiori alla S.n.c. ed inferiori alla S.p.a. (infatti ha di norma un capitale minimo obbligatorio di 10.000 euro contro i 50.000 euro della S.p.a.).<sup>10</sup>

## La società per azioni

È estremamente improbabile che chi si mette in proprio voglia aprire di primo acchito una **Società per azioni** (S.p.a.), in quanto questa forma sociale è adatta esclusivamente per le **grandi imprese**.

Per le S.p.a. valgono di massima le stesse disposizioni delle S.r.l., con queste differenze:

- l'organo di controllo gestionale interno è obbligatorio in tutti i casi ed è rappresentato dal Collegio Sindacale;
- il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile;
- il capitale sociale non può essere inferiore a 50.000 euro;
- esso inoltre non è suddiviso in quote ma in **azioni**, cioè in titoli di credito liberamente acquistabili e vendibili sul mercato (v. riquadro di seguito);
- riguardo all'organo amministrativo, oltre allo schema classico (Amministratore Unico o Consiglio di Amministrazione) sono ora possibili anche altri schemi tratti dal diritto di altri Paesi europei.

Dato il forte rilievo nella vita economica del Paese, il legislatore ha previsto per le S.p.a., oltre al controllo interno (dato dal Collegio Sindacale), anche due tipi di controllo esterno:

- quello esercitato dalla **CONSOB**, che controlla la correttezza delle operazioni delle società quotate in borsa od in mercati regolamentati;
- quello esercitato dalle **società di revisione**, che certifica la regolare tenuta delle scritture contabili e del bilancio da parte delle S.p.a. emittenti azioni quotate in mercati regolamentati.

► La S.p.a. è il tipo di contratto sociale più adatto per la costituzione delle **grandi imprese**, in quanto consente di reperire ingenti capitali. I settori più interessati sono generalmente il credito, la finanza, la grande industria, la grande distribuzione commerciale, ecc.

### **Azioni ed obbligazioni: per saperne di più**

In una S.p.a. (o in una S.a.p.a.) il capitale sociale può essere diviso in un numero predeterminato di quote che abbiano valore uguale. Se ad esempio una S.p.a. ha un capitale di 300.000 euro, può dividerlo in 300.000 quote da 1 euro ciascuna; ogni quota viene rappresentata da un documento chiamato **azione**, che può essere liberamente acquistato e venduto sul mercato.

Chi acquista una o più azioni diventa automaticamente **socio** della società che le ha emesse.

L'azione è un titolo di credito «nominativo», in quanto deve generalmente riportare il nome del titolare (in casi circoscritti e ben determinati sono ammesse le azioni «al portatore»).

L'azione esprime la misura in cui il socio partecipa alla società: ad esempio se un socio conferisce 1.000 euro, avrà 1.000 azioni; se conferisce 2.000 euro 2.000 azioni, e così via.

Oltre alla quota di partecipazione, l'azione incorpora anche i diritti del socio: diritto al «dividendo» (cioè alla distribuzione degli utili tra i soci), diritto di voto nelle assemblee (se previsto), ecc.

Per raccogliere denaro, oltre ad emettere azioni – con il conseguente aumento di capitale sociale – le S.p.a. (e dal 2004 anche le S.r.l.) possono offrire delle **obbligazioni**, cioè dei titoli non legati al capitale sociale. A differenza delle azioni, le obbligazioni non incorporano lo status di socio, ma solo un diritto di credito.

### **La Società in accomandita per azioni**

La **Società in accomandita per azioni** (S.a.p.a.) è un tipo societario usato rarissimamente nel nostro Paese, e *fonde le caratteristiche*:

- *della S.a.s.* (soci accomandatari amministratori e illimitatamente responsabili degli obblighi sociali) e
- *della S.p.a.* (le quote sono rappresentate da azioni, la disciplina per il funzionamento è analoga a quella della S.p.a.).

I soci accomandatari sono amministratori di diritto, e possono essere revocati dai soci (accomandatari e accomandanti riuniti insieme in assemblea) che siano titolari della maggioranza del capitale sociale.

**Classificazione delle società secondo il grado di responsabilità dei soci**

Società in cui **ogni socio** è personalmente responsabile

Società semplice e Società in nome collettivo

Società in cui **solo alcuni soci** sono personalmente responsabili

Società in accomandita semplice e Società in accomandita per azioni

Società in cui **nessun socio** è personalmente responsabile

Società a responsabilità limitata (\*) e Società per azioni

DOMANDE PER COMPITO IN CLASSE:

- SPIEGARE LE DIFFERENZE TRA SOCIETA' DI PERSONE E SOCIETA' DI CAPITALI.
- QUALI LE SONO LE SOCIETA' DI PERSONE? QUALI SONO LE SOCIETA' DI CAPITALI?
- COSA E' UN'AZIONE SOCIETARIA?
- DESCRIVI A PIACERE LE CARATTERISTICHE DI UN TIPO DI SOCIETA' DI PERSONE E DI UN TIPO DI SOCIETA' DI CAPITALI.